



I.I.S.S. DEL PRETE - FALCONE  
LICEO SCIENTIFICO  
Scienze Applicate



SETTORE TECNOLOGICO  
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica  
SETTORE PROFESSIONALE  
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico  
Industria e Artigianato per il Made in Italy - Manutenzione e Assistenza Tecnica

## REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO (art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – Circolare dirigenziale prot. n. 21975 del 19 settembre 2024)

(approvato dal Collegio dei docenti in data 30/10/2024 con delibera n.2 quater

e dal Consiglio d'Istituto in data 31/10/2024 con delibera n.34/2024)

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483 del 4 marzo 2011;

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato".

#### Art. 1

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

#### Art. 2

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

#### Art. 3

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo;
  - uscite in anticipo;
  - astensione dalle lezioni, per partecipazione a manifestazioni o scioperi degli studenti;
  - mancata frequenza scolastica in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
  - non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari;
- assenze per malattia e per motivi familiari, come meglio specificate nel successivo art. 5.

#### Art. 4

---

sede: via Mazzini, 198 – 74028 SAVA (TA)  
email: tais04100v@istruzione.it - pec: tais04100v@pec.istruzione.it - tel. 099.9746312 - www.delpretefalcone.edu.it  
C.F.: 90235700730 - Codice Univoco UF9LC3 - C/C postale 1029510912

CODICI MECCANOGRAFICI  
ISTITUTO: TAIS04100V - LICEO SCIENTIFICO: TAPS041019 - SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B  
SETTORI PROFESSIONALI: TARF04101G - TARI04101E

Non sono computate come ore di assenza:

- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola;
  - partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi.

## Art. 5

L'art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009 recita: "Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 chiarisce che tale "deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati."

- assenze documentate per ricovero ospedaliero e periodo di convalescenza;
  - assenze determinate da terapie o cure programmate (anche discontinue purché documentate);
  - assenze continuative per motivi di salute debitamente certificate:
    - il certificato medico deve contenere la data dell'inizio e della fine della malattia e/o il numero di giorni di riposo;
    - il certificato di riammissione generico è valido come giustificazione, ma non dà diritto allo scorporo delle assenze dal totale;
    - sono prese in considerazione soltanto le certificazioni prodotte al rientro da ciascun periodo di assenza e non possono essere validate certificazioni prodotte alla fine dell'anno scolastico per periodi di assenze antecedenti;
  - assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato medico;
  - assenze per gravi motivi familiari, opportunamente documentate, da sottoporre alla valutazione del Dirigente Scolastico;
  - lutto familiare fino a un massimo di tre giorni;
  - assistenza a familiari invalidi (Legge 104/92, art. 3 comma 3);
  - donazione di sangue;
  - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (esclusi gli allenamenti);
  - assenze per esigenze di Giustizia;
  - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano giorni diversi dalla domenica come giorno di riposo;
  - ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
  - assenze per motivi di lavoro, anche autocertificate (per il Corso serale);
- in caso di DaD, determinate da documentate interruzioni della connessione ad Internet e/o della fornitura di energia elettrica, purché tempestivamente e formalmente comunicate.

## Art. 6

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come indicato nella tabella di cui all'art. 2 comporta la non validità

dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

#### **Art. 7**

L'Istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico a ogni studente e, per suo tramite, alla famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì nel P.T.O.F. le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti.

L'Istituzione scolastica darà periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e, per suo tramite, alla famiglia, perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza del numero di assenze effettuate.